

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE TOLIS DEBITI
In caso di diffusione si applica l'art. 17 del d.lgs. 136/03



ORIGINALE

01107/10

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Adriano di
minor

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2281/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 107

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. VINCENZO PROTO - Presidente - Ud. 21/10/2009

Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - PU

Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2281-2009 proposto da:

B.S. [] (c.f. []), G.L. []

[] (c.f. []), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 116,

presso l'avvocato FIORELLI STEFANO, che li rappresenta

e difende unitamente all'avvocato FOGLIA GIAMPIERO,

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

M.E. [], nella qualità di curatore speciale

del minore F.Z. [], elettivamente domiciliata

In caso di diffusione
presenta provvedimento
omettere le generalità
gli atti dell'identificazione
a norma dell'art. 10
d.lgs. 136/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

2009

1861

in ROMA, VIA SILVIO PELLICO,44, presso l'avvocato
BARTOLINI BALDELLI FRANCESCO, rappresentata e difesa
dall'avvocato CESARO GRAZIA, giusta procura a margine
del controricorso;

- *controricorrenti* -

contro

P.A. , P.U. , SOSTITUTO
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE, B.S. , COMUNE DI BESANA
BRIANZA: TUTORE DEL MINORE;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 44/2008 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 05/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato STEFANO FIORELLI
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato GRAZIA
OFELIA CESARO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto in data 29/5/2007, dichiarava lo stato di adottabilità del minore Z.F. [redacted], nato nel 2005.

Proponevano ricorso in opposizione i nonni materni, odierni ricorrenti, il padre del minore, nonni e zii paterni. Si costituivano il curatore del minore, nonché il Comune di Besana Brianza, quale tutore del minore, che chiedevano respingersi le opposizioni; pure si costituiva la madre del minore, B.S. [redacted], che aderiva alle domande degli opposenti.

Il Tribunale per i minorenni, con sentenza 21/11/2007 – 6/2/2008, rigettava le opposizioni.

Avverso tale sentenza proponevano appello i nonni paterni e materni del minore. Si costituivano il curatore e il tutore del minore che chiedevano il rigetto dell'appello.

Con sentenza 3/10/2008, la Corte d'Appello di Milano, Sezione per i Minorenni, rigettava i proposti appelli.

Ricorrono per cassazione B.S. [redacted] e G.L. [redacted], nonni materni, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il curatore del minore.

I ricorrenti hanno depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni svolte dai ricorrenti in memoria difensiva, circa l'inammissibilità del controricorso. Si eccepisce l'invalidità della procura a margine del controricorso, con la quale il curatore speciale Avv. M. [redacted]

delega l'Avv. Cesaro a rappresentarlo e difenderlo in giudizio, davanti a questa Corte, al fine di contraddire il ricorso, in mancanza di un'autorizzazione del giudice minorile. L'eccezione non ha pregio. Il curatore speciale è stato nominato dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 17 legge n. 184, nella sua originaria formulazione: nella disciplina vigente l'unico riferimento al curatore è contenuto negli artt. 15 e 16, per cui la sentenza sullo stato di adattabilità viene notificata al curatore speciale, "ove esista". Tuttavia, nella disciplina originaria come in quella vigente, il curatore speciale rappresenta il minore nel processo (in quella previgente, nella fase di opposizione), ma non si precisa affatto che debba trattarsi di un avvocato. La prassi, per una condivisibile esigenza di semplificazione, ha condotto molto frequentemente alla nomina di un avvocato (e dunque nello stesso soggetto coesistono la posizione di rappresentante del minore e di difensore, ma le due funzioni restano concettualmente ed operativamente distinte). Dunque il curatore speciale, sia o non sia avvocato, potrà nominare un difensore.

Neppure ha pregio l'ulteriore eccezione di inammissibilità del controricorso, in quanto il curatore avrebbe "depositato meri interventi in giudizio" e non potrebbe assumere una diversa posizione giuridica, proponendo domande autonome nel controricorso. Va precisato che il curatore speciale è parte a tutti gli effetti; nella specie, nelle fasi precedenti, si è costituito, con comparsa di risposta, formulando le proprie domande. Può dunque sicuramente contraddire, mediante controricorso, il ricorso avversario. Egli non ha proposto, nella specie, domande autonome, limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso nonché la rifusione delle spese legali del



giudizio di cassazione (e non è certo la qualità di patrocinante a spese dello Stato che gli impedisce di formulare tale richiesta).

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza di appello, per violazione dell'art. 17, L. 184 del 1983, nel testo originario, perché il dispositivo non è stato letto in udienza (come prevedeva appunto l'art. 17, nella formulazione previgente). Il quesito proposto appare adeguato, e dunque non va dichiarato inammissibile il motivo, come richiesto da controparte.

E' bensì vero che, nella formulazione originaria, l'art. 17 prevedeva la lettura del dispositivo in udienza; non così l'art. 17 novellato, che nulla precisa al riguardo, limitandosi a prevedere che la sentenza (d'appello; ma analogamente accadrà per quella di primo grado) si pronunci in camera di consiglio, provvedendosi al suo deposito in cancelleria, entro quindici giorni.

Come è noto, alcune disposizioni della legge n. 149 del 2001 (ivi compreso il novellato art. 17) sono entrate in vigore a seguito di varie proroghe di validità della disciplina anteriore il 1/7/2007. Nella specie, il ricorso in appello è stato depositato in data 2/4/2008, e la sentenza della Corte di merito è datata 3/10/2008. Del tutto legittimamente quindi, all'esito del procedimento in appello, non è stato pubblicato il dispositivo mediante lettura in pubblica udienza.

Né si potrebbe sostenere l'applicabilità della normativa previgente. In mancanza di ogni disposizione transitoria al riguardo (dopo l'ultima proroga fino al 30/6/2007) vale il principio generale *tempus regit actum* (riconducibile all'art. 11 Disp.prelim.c.c., per cui la legge non dispone che per l'avvenire), in virtù del quale



gli atti processuali sono regolati dalla legge vigente al momento del loro compimento.

Con il secondo motivo, i ricorrenti chiedono sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 Legge n. 184, nella sua formulazione originaria, che non prevedeva l'assistenza del difensore e le garanzie del contraddittorio fin dall'inizio del procedimento, per contrasto con l'art. 24 Cost.. Anche in tal caso il quesito appare adeguato e il ricorso non va dichiarato inammissibile, come chiede il controricorrente.

La questione appare manifestamente infondata. La diversità di disciplina appare palese espressione di una scelta discrezionale del legislatore, che sfuggirebbe necessariamente al controllo dei giudici della Consulta (al riguardo Cass. 10645 del 2008).

Del resto, anche il sistema previgente aveva una sua coerenza sistematica: è vero che nell'ambito di tale procedura, non era prevista, fin dall'inizio, l'assistenza obbligatoria del difensore (ma ovviamente ciascuna parte poteva munirsi di difensore) e non operava il principio del contraddittorio, ma proprio per questo era prevista una fase di opposizione al decreto di adottabilità, a carattere prevalentemente contenzioso, articolata su tre gradi di giudizio. Estesa oggi – assai più opportunamente, senza dubbio – l'assistenza del difensore e il principio del contraddittorio, fin dall'inizio della procedura, è stata eliminata la fase di opposizione. Il giudizio di primo grado, che si apre con il ricorso del P.M., si chiuderà con una sentenza del Tribunale per i minorenni sullo stato di adottabilità. Potrà seguire la fase di appello e di cassazione.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Come è noto, l'art. 366 bis c.p.c., ancora vigente per i rapporti pregressi, precisa che l'illustrazione di ciascun motivo, nel caso previsto dall'art. 360, n. 5 c.p.c., deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso e/o delle ragioni per cui la dedotta insufficienza di motivazioni la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo giurisprudenza consolidata, ove si lamenti, come nella specie, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, la censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva i limiti, così da non ingenerare incertezze in sede di esame del motivo e valutazione della sua ammissibilità (per tutte, Cass. S.U. N. 20603 del 2007). Tale sintesi è del tutto ^{nella specie} assente. Ne consegue l'inammissibilità del motivo.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

La natura della causa richiede la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità; a norma dell'art. 52 D.L. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti.

Roma, 21 ottobre 2009

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

il 22 GEN. 2010

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Dante Colonna